

RIFORMA LEGISLATIVA SUL DIRITTO D'ASILO

di Andrea Parisi

Accesso alla procedura

- La domanda di protezione internazionale viene presentata:
 - alla polizia di frontiera o la Questura
 - deve essere verbalizzata in ogni caso, dalla Questura che la trasmette alla Commissione Territoriale competente per territorio.

Istruttoria della domanda di protezione internazionale

- L'istruttoria va avviata per tutte le domande, considerato che sono venute meno le ipotesi di irricevibilità della domanda di cui all'art. 1, co. 4 del D..416/89, [lettere c) e d) abrogate dall'art 34 del D.Lgs 19/11/2007, 251; lettere a) e b) abrogate dall'at. 40 del D.Lgs n. 25/2008];
- La domanda è presentata personalmente dall'interessato presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera, all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso la Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente;
- Se il richiedente è di sesso femminile, alle operazioni di presentazione della domanda partecipa personale femminile;
- La Questura redige il verbale su appositi moduli predisposti dalla Commissione nazionale;
- Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente;

- Al richiedente è rilasciata copia del verbale e della documentazione allegata;
- La questura nei casi previsti dal Reg. CE/343 del Consiglio del 18/02/2003 avvia la procedura per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, con esclusione dei casi in cui debba dar luogo a trattenimento in C.P.T.A. ovvero ad accoglienza in un C.A.R.A.;
- Quando si debba dar luogo a trattenimento in CPTA ovvero in CARA, il questore avvia il richiedente al relativo centro e gli rilascia un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro.
- Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato;
- La commissione effettua il colloquio entro 30 gg. dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi;

- La Commissione esamina in via prioritaria la domanda quando:
 - è palesemente fondata;
 - è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate all'art. 8 del D.Lgs 140/2005;
 - per il richiedente è stato disposto il trattenimento presso un C.P.T.A. ovvero l'accoglienza in un C.A.R.A., a seguito della domanda successiva al rintraccio in condizioni di ingresso clandestino o soggiorno illegale o all'adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento, fatto salvo in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.

Istruttoria della domanda di protezione internazionale minori non accompagnati

- Se la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento:
 - Dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare per la nomina del tutore ai sensi dell'art. 343 e segg. c.c.
 - Informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale;
 - Informa il Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo di cui all' art. 1-sexies L. 39/90 ai fini dell'inserimento del minore in una delle strutture del Sistema;
 - In caso di impossibilità di immediato inserimento in tale struttura, l'accoglienza del minore è assicurata dall'autorità del Comune in cui si trova;

- In nessun caso possono essere trattenuti presso C.P.T.A. o C.A.R.A.
- Se sussistono dubbi riguardo all'età, il minore può essere sottoposto, previo consenso dello stesso o del suo rappresentante legale ad accertamenti medico-sanitari dell'età di carattere non invasivo. In caso di esito incerto di tali accertamenti si applicano le garanzie previste per i minori non accompagnati.
- Il minore non accompagnato è assistito dal tutore durante il colloquio, ed è adeguatamente informato del significato e delle eventuali conseguenze del colloquio personale.

Art. 20

Casi di accoglienza

- **comma 1** - Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
- **comma 2** - Il richiedente è ospitato in un C.A.R.A. nei seguenti casi:
 - **a)**:
 - Quando è necessario verificare la nazionalità o identità del richiedente;
 - Quando sia privo dei documenti di viaggio o di identità;
 - Quando al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
 - il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario per un periodo non superiore a venti giorni.
 - Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda;

■ **b): *****

- quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

■ **c): *****

- quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

■ **d): *****

- quando ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell'art 13 , comma 2 lett. a) e b), del D.lgs 286/98, n. 286 ovvero di un provvedimento di respingimento adottato ai sensi dell'art. 10 del medesimo D.lgs 286/98, anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'art. 14 dello stesso D. lgs. N. 286;

- ***** richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario per un periodo non superiore a trentacinque giorni.**

- Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda

Art. 21

Casi di trattenimento

comma 1

- E' disposto il trattenimento del richiedente, nei C.P.T.A. di cui all'art. 14 del D.lgs, 286/98:
- a) quando si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 , paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
 - Si tratta delle condizioni di esclusione dall'applicazione della Convenzione di Ginevra per aver commesso:
 - un crimine contro la pace, contro la guerra o contro l'umanità;
 - un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di esservi ammessi;
 - essersi resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, del c.p.p., ovvero per reati inerenti agli stupefacenti , alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

(art. 380, commi 1 e 2, del c.p.p.)

Si tratta di delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali è prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni, nel massimo a venti; delitti contro la personalità dello Stato, di devastazione e saccheggio, delitti contro l'incolumità pubblica, di riduzione in schiavitù, furto aggravato, rapina, delitti di illegale fabbricazione , introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, delitti per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, delitti di promozione, costituzione, direzione organizzazione delle associazioni segrete e a carattere militare, di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso, delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione dell'associazione per delinquere.

- c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti dall' art. 20 co.2, lett. d)
(motivi diversi da ingresso e soggiorno illegali – art. 13, comma 2 lett. c), del D.lgs 286/98)
- Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità previste dall'art. 14 D.Lgs. 286/98;
 - La commissione esamina in via prioritaria la domanda **entro 7 giorni** dal ricevimento della stessa ed adotta la decisione entro i successivi 2 giorni;

Art. 32

Decisione

■ Comma 4

– Nel caso di rigetto della domanda o di estinzione del procedimento di esame per ritiro della domanda o dichiarazione di inammissibilità della domanda, è tenuto a lasciare il territorio dello Stato una volta scaduti i termini per l'impugnazione (30 gg), salvo che gli sia stato rilasciato un permesso per richiesta asilo.

A tal fine, si provvede:

- con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, nei confronti del richiedente accolto in un C.A.R.A. o trattenuto in un C.P.T.A.
- con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., o con accompagnamento nei casi in cui il Prefetto rilevi il rischio di elusione dell'intimazione, nei confronti del richiedente cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo;

Procedura di impugnazione ricorso con sospensiva del provvedimento :

- è ammesso avanti al Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento;
- è ammissibile solo se presentato nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento per gli stranieri ospitati nei C.A.R.A.;
- è ammissibile solo se presentato nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento per gli stranieri trattenuti nel caso previsto ai sensi dell'art. 21, (C.P.T.A.) dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro;
- quando viene rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria;
- entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio.

Procedura di impugnazione ricorso senza sospensiva del provvedimento :

- è ammesso avanti al Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento;
- Quando la decisione è stata assunta sulla base della sola documentazione presentata essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal C.A.R.A.;
- Quando a carico del richiedente è stato disposto il trattenimento in un C.P.T.A. Ovvero l'accoglienza in C.A.R.A. a seguito di una presentazione della domanda successiva all'adozione di un provvedimento di espulsione o respingimento;

Salva la protezione umanitaria, **ex art 5, co. 6 DL 286/98**

- protezione sussidiaria:
non sostituisce l'attuale protezione umanitaria ex articolo 5 co. 6 del Testo Unico Immigrazione.
- La C.T., negando le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale – status di rifugiato o protezione sussidiaria – può comunque trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno qualora ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario.

DEFINIZIONI

attori della persecuzione:

- a) lo Stato;*
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;*
- c) soggetti non statali;*

danno grave

- la condanna a morte o all'esecuzione; o*
- la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o*
- la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*

Anche senza essere oggetto di persecuzione

Protezione Sussidiaria

A chi può essere riconosciuta?

- *Al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;*

DANNO GRAVE

elenco di motivi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, contenuto nella Direttiva U. E.

Clausola di transizione:

gli attuali titolari di protezione umanitaria beneficeranno a tutti gli effetti della protezione sussidiaria

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Meccanismo che permette a coloro ai quali sarebbe rifiutato lo status di rifugiato, ex Convenzione, ma che sarebbero in pericolo qualora venissero rimandate indietro nel proprio paese, di rimanere su base temporanea, fino a che le condizioni per un rimpatrio in condizioni di dignità e sicurezza non vengano ristabilite.

1) Cessazione = dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria;

2) Esclusione = sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Atti di persecuzione

- In cosa consistono?
- Che forma assumono?
- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

MOTIVI DI PERSECUZIONE

ai sensi della Conv. Ginevra del 1951

a) **"razza"**: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

b) **"religione"**: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) **"nazionalità"**: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;

e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

CLAUSOLA TRANSITORIA

Per gli attuali "protetti umanitari" cosa cambia?

- Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, co 6, del D.Lgs *n. 286/1998 e successive modificazioni* rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
- Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.

DIRITTI DI STATUS

STATUS DI RIFUGIATO

- durata del permesso di soggiorno di 5 anni, rinnovabile;
- durata del documento di viaggio di 5 anni, rinnovabile;
- l'accesso al pubblico impiego, con le modalità previste per i cittadini comunitari;

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

- durata del permesso di soggiorno di 3 anni;
- rinnovo previa verifica delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria;
- convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- rilascio di un titolo di viaggio per stranieri, se sussistono fondate ragioni che non consentono di chiedere il passaporto al consolato del paese di origine;
- diritto al lavoro subordinato e autonomo e all'iscrizione agli albi professionali in condizioni di parità con il cittadino italiano;
- Diritto al ricongiungimento familiare, alle condizioni previste per l'immigrato, ma con facilitazioni in quanto all'accertamento della parentela, in parità, sotto questo aspetto, con i rifugiati;